



COMUNE DI DORGALI

Viale Umberto, 37 – CAP 08022 – Tel. 0784.927242/43/49/50 – Fax. 0784.929240

servizisociali@comune.dorgali.nu.it

PROVINCIA DI NUORO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2017 LEGGE N. 431/98 ART. 11

Art. 1 Finalità

La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, sostiene con contributi fino a € 3.098,74 o a € 2.320,00 a seconda della fascia reddituale, i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata appartenenti a nuclei familiari disagiati.

Art. 2 Principali riferimenti normativi

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- DGR n. 26/7 del 24/05/2018.

Art. 3 Destinatari e requisiti per l'accesso ai contributi

a) **Destinatari dei contributi** sono:

- i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Dorgali e occupate a titolo di abitazione principale;
- i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune di Dorgali e nell'abitazione oggetto del contratto di locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, comma 2 convertito con Legge 06.08.08 n. 133).

b) **Il contratto di locazione deve:**

- sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- risultare regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo. L'interruzione della locazione dovrà essere tempestivamente comunicata ai competenti uffici comunali.

- c) **Il canone di locazione deve incidere sul valore ISEE del nucleo familiare** in misura:
- superiore al 14%, per Isee uguali o inferiori alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.192,66) - **Fascia A**;
 - superiore al 24%, per Isee uguali o inferiori al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a € 14.162,00 – **Fascia B**.

Art. 4

Esclusione o inammissibilità delle istanze

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

Non sono ammessi:

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo (ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89) sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- i nuclei familiari che beneficino di altri contributi o provvidenze provenienti da programmi di intervento simili finalizzati al pagamento del canone di locazione per l'anno 2018.

Art. 5

Determinazione dell'ammontare del contributo

Gli uffici comunali determinano la misura del contributo, nel rispetto dei limiti massimi sotto indicati, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

- per la fascia A l'ammontare del contributo per ciascun richiedente sarà destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE del nucleo familiare e non potrà essere superiore a € 3.098,74;
- per la Fascia B l'ammontare del contributo per ciascun richiedente sarà destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE del nucleo familiare e non potrà essere superiore € 2.320,00.

L'ammontare del contributo varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza e non può essere superiore alla differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'Isee del nucleo familiare beneficiario:

Esempio di calcolo

Reddito ISEE del nucleo familiare	€ 10.000,00
Fascia di appartenenza da considerare	A
Percentuale di massima incidenza del canone sul reddito	14%
Canone annuo effettivo	€ 3.600,00
Canone sopportabile: € 10.000,00 x 14%	€ 1.400,00
Ammontare massimo del contributo € 3.600,00 - € 1.400,00	€ 2.200,00

Art. 6

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le istanze di richiesta dei contributi devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Dorgali entro il termine improrogabile del **13/07/2018**, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti e disponibili sul sito istituzionale del Comune di Dorgali o direttamente presso l'Ufficio dei Servizi sociali, compilati in ogni parte e corredati da tutta la documentazione richiesta all'art. 7 del presente Bando pena esclusione dalla graduatoria.

Con la sottoscrizione del modulo il richiedente esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 23

del D.Lgs. 196/2003, nella misura necessaria all'espletamento delle procedure previste dal presente Bando.

Art. 7

Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatta eccezione per la seguente documentazione che deve essere allegata in copia:

- contratto di locazione dell'immobile da cui si rilevi la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- (per i cittadini extracomunitari) certificato storico che attesti la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella medesima regione;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il beneficio.

Per la definizione dell'istanze e la valutazione del contributo da assegnare, il richiedente deve presentare entro il 31.01.2019:

- ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2018;
- ricevute, o una specifica dichiarazione sottoscritta dal locatario, attestanti l'effettivo pagamento del canone di locazione; nelle stesse dovrà risultare inequivocabilmente: nome e cognome del locatario e del conduttore, importo dovuto, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile e l'importo pagato mensilmente distinto tra canone e oneri accessori per l'annualità 2018.

Art. 8

Formazione della graduatoria

Il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Servizi Sociali, istruisce le domande dei concorrenti verificandone completezza e regolarità. Procede quindi alla definizione della graduatoria provvisoria nella quale saranno indicati gli ammessi e i non ammessi al contributo. Tale graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Dorgali per 10 giorni.

Entro il termine fissato per la pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione dei ricorsi che saranno valutati entro i 5 giorni successivi.

Il Responsabile del Procedimento procede poi alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi titolo, che sarà approvata con proprio provvedimento e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Concluse le procedure concorsuali e individuati i soggetti aventi titolo ai benefici, i competenti uffici comunali provvedono a comunicare entro il 31 luglio 2018 alla Regione Autonoma della Sardegna l'ammontare del fabbisogno annuale, calcolato per ciascun richiedente in base ai criteri indicati nel presente Bando, per l'adozione del provvedimento necessari.

Art. 9

Modalità di assegnazione del contributo

La liquidazione del contributo a ciascun beneficiario è subordinata al trasferimento dei fondi richiesti da parte della Regione a favore del Comune di Dorgali e alla disponibilità contabile dei fondi assegnati.

Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto i contributi calcolati a favore di ciascun beneficiario inserito nelle fasce A e B saranno ridotti proporzionalmente in eguale misura percentuale fino all'occorrenza delle risorse disponibili.

Il contributo è erogato con decorrenza dal 01.01.2018, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e sino al 31.12.2018, è calcolato in dodicesimi ed è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

Il contributo è erogato per le mensilità per le quali si dimostri l'effettivo e regolare pagamento del canone di locazione come indicato al comma 2 dell'art. 7 del presente Bando.

Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto nell'anno in corso, il contributo sarà erogato in relazione ai mesi di effettiva locazione dell'alloggio. Nel caso in cui il beneficio sia già stato liquidato la quota non spettante dovrà essere restituita entro 10 giorni dall'accertamento dell'irregolarità..

In caso di decesso del richiedente ammesso alla concessione del beneficio, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di godimento del titolo di locazione e sulla base delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, può essere assegnato agli eredi che ne facciano richiesta presentando idonea dichiarazione attestante il loro titolo giuridico.

Art. 10

Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 221/99, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste anche dalla normativa citata, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base dell'attestazione non veritiera.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate rispetto a: situazione familiare, residenza, reddito complessivo potendo verificare i dati acquisiti con quelli presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva di agire per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (ex art. 4, comma 7 del D.Lgs. 109/98).

Art. 11

Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alla L. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.99, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/7 del 24/05/2018 e alla determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 18853/723 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato il bando regionale relativo all'annualità 2018.